



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 33

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di lunedì 3 giugno 2013

**INDICE****Giunte**

Provvisoria per la verifica dei poteri:

*Plenaria* . . . . . Pag. 3**Commissioni permanenti**1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:*Sottocommissione per i pareri* . . . . . Pag. 45<sup>a</sup> - Bilancio:*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 7*Plenaria (notturna) (\*)*10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2)* . . . . . » 14*Plenaria* . . . . . » 1412<sup>a</sup> - Igiene e sanità:*Plenaria* . . . . . » 19

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5<sup>a</sup> (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 33° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 3 giugno 2013.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

## **GIUNTA PROVVISORIA PER LA VERIFICA DEI POTERI**

Lunedì 3 giugno 2013

**Plenaria**

**6ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**CASSON**

*La seduta inizia alle ore 17,35.*

### *VERIFICA DEI POTERI*

#### **Regione Lombardia**

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Lombardia a seguito delle dimissioni del senatore Mario Mantovani, accolte dal Senato nella seduta odierna, la Giunta – su conforme relazione del PRESIDENTE – riscontra all'unanimità che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista cui apparteneva il senatore dimissionario è il signor Lionello Marco Pagnoncelli.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) lamenta la mancata sospensione dei lavori dell'Assemblea, auspicando che non diventi una consuetudine che la Giunta delle elezioni debba deliberare contestualmente alla seduta d'Aula. Concorda il presidente CASSON (*PD*).

*La seduta termina alle ore 17,40.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Lunedì 3 giugno 2013

**Sottocommissione per i pareri****6<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
PALERMO*La seduta inizia alle ore 16,30.*

**(662) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo, in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) riferisce sul decreto-legge in titolo, rilevando che le disposizioni ivi contenute fanno riferimento al «sistema tributario e contabile dello Stato» e alla «perequazione delle risorse finanziarie», materie riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché al «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», materia attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni. Su tale presupposto, propone di esprimere un parere non ostativo.

Illustra, quindi, gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Sull'emendamento 2.8 propone di esprimere un parere contrario, dal momento che le disposizioni ivi previste recano norme di eccessivo dettaglio, direttamente incidenti su ambiti riservati all'autonomia finanziaria delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in riferimento all'emendamento 10.10 ritiene opportuno esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'individuare lo strumento normativo attraverso il quale il Comune stabilisce scadenza e numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Propone, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

**(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni)

Il relatore PAGLIARI (PD) riferisce sugli ulteriori emendamenti al decreto-legge in titolo.

Sull'emendamento 5.100 (testo 2) propone di esprimere un parere non ostativo, invitando a verificare, in primo luogo, quanto alla disposizione contenuta nel comma 1-bis, la congruità dello strumento previsto (Protocollo con le Nazioni Unite) rispetto alla finalità perseguita, in modo da garantire le migliori condizioni di praticabilità giuridica della tipologia di rapporto tra la società «Expo 2015 s.p.a.» e le Nazioni Unite. In ordine ai commi 1-ter e 1-quater, invita a verificare che le competenze ivi previste siano compatibili con la natura e le funzioni attribuite alla società «Expo 2015 s.p.a.». Quanto all'emendamento 6.0.108, ritiene necessario formulare un parere non ostativo, a condizione che l'attribuzione della natura di ente pubblico non economico alle camere di commercio italo-estere o estere in Italia abbia luogo, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, solo su base volontaria, con la previsione di un'espressa richiesta da parte dell'ente interessato.

Propone, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (n. 6)**

(Osservazioni alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore CAMPANELLA (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo recante la disciplina sanzionatoria per violazione di un regolamento comunitario sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Quel regolamento, oltre a contenere norme in materia di produzione, importazione, esportazione, uso, recupero e riciclo di sostanze che incidono sulla consistenza dell'ozono atmosferico, all'articolo 29 prevede l'emanazione di norme relative a sanzioni da irrogare in caso di violazione. A tale scopo, il provvedimento in titolo individua le diverse tipologie di sanzioni, in relazione alla natura degli obblighi comunitari violati, prevedendo in alcuni casi sanzioni penali, in altri casi sanzioni amministrative. Dal mo-

mento che lo schema di decreto appare conforme ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delega, propone di formulare alla Commissione di merito osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 17.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Lunedì 3 giugno 2013

**Plenaria****16<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI***Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina.**La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(662) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in sostituzione dei relatori Santini e D'Alì, illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i potenziali effetti sulla finanza pubblica del comma 1-*ter* della proposta emendativa 1.1000 (testo 2)/105.

Rileva poi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro FASSINA prospetta la necessità di correggere l'emendamento 1.1000 (testo 2) inserendo, al comma 5-*bis* dell'articolo 11, l'espresso riferimento alla necessità di salvaguardare i saldi di finanza pubblica.

Il PRESIDENTE, nel concordare con tale proposta, si sofferma poi sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/105, ritenendo che il comma 1-*ter*

determini effetti onerosi per la finanza pubblica, in quanto estende la possibilità per i comuni di dalla procedura di dissesto finanziario.

Pertanto, non essendovi richieste di intervento, propone di esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.1000 (testo 2)/105, limitatamente al capoverso "comma 1-ter".

Per quanto riguarda, poi, l'emendamento 1.1000 (testo 2), il parere è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, all'articolo 11, capoverso "comma 5-bis", dopo le parole: "il Ministro dell'economia e delle finanze concorda" delle seguenti: ", nel rispetto dei saldi di finanza pubblica,". Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

*(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 maggio scorso.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti accantonati e le riformulazioni.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.2 e l'identico 6.3, 6.11, 6.14 e l'analogo 6.15, 6.0.11, 6.0.40 (e gli analoghi 6.0.41, 6.0.42 e 6.0.43), 6.0.45 (e gli analoghi 6.0.46, 6.0.47, 6.0.48 e 6.0.49), 6.0.66 (e gli analoghi 6.0.67, 6.0.68, 6.0.70, 6.0.71 e 6.0.72), 6.0.75 (e gli analoghi 6.0.76, 6.0.77 e 6.0.78), 6.0.85 (e gli analoghi 6.0.86, 6.0.87 e 6.0.88), 6.0.91 (e gli analoghi 6.0.92 e 6.0.93), 6.0.94 (e gli analoghi 6.0.95, 6.0.96 e 6.0.98), 6.0.102 e 6.0.103.

Comportano, altresì, maggiori oneri, non essendo quantificato il relativo aggravio di spesa, gli emendamenti 6.5, 6.8, 6.16, 6.20, 6.0.1, 6.0.38, 6.0.90 e 6.0.107.

Occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 6.4, 6.0.27 (e gli analoghi 6.0.28, 6.0.29, 6.0.30 e 6.0.31), 6.0.39, 6.0.44, 6.0.50 (e gli analoghi 6.0.51, 6.0.52, 6.0.53, 6.0.54 e 6.0.55), 6.0.69 (posto comunque



che l'onere non risulta quantificato), 6.0.73 e l'analogo 6.0.74, 6.0.83 e l'analogo 6.0.84, 6.0.89, 6.0.97, 6.0.100, 6.0.101, 6.0.105 e 6.0.106.

Le proposte 6.6, 6.7 e 6.10 comportano maggiori oneri, in quanto utilizzano come copertura l'incremento del prelievo erariale unico sui giochi pubblici, in difformità da quanto indicato dal Governo circa l'andamento decrescente delle predette entrate a fronte di maggiori prelievi.

Occorre poi valutare gli effetti finanziari, con particolare riferimento al Patto di stabilità interno, degli emendamenti 6.17, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15 e 6.0.16; peraltro, andrebbe in tali casi altresì verificata la correttezza dell'operazione contabile proposta e, nel caso dell'emendamento 6.0.12, occorrerebbe comunque acquisire la relazione tecnica per verificare la congruità della copertura.

Appare necessario verificare gli effetti sulla finanza pubblica dell'emendamento 6.19.

Risulta necessario appurare la congruità della copertura degli emendamenti 6.0.2 e 6.0.6 (e degli analoghi 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.10).

Occorre, invece, valutare l'esistenza di eventuali effetti negativi in materia di finanza locale nel settore dell'urbanistica rispetto alle proposte 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.79, 6.0.80, 6.0.81 e 6.0.82.

Comportano maggiori oneri, poiché utilizzano economie di spesa del 2012, gli emendamenti 6.0.32 e le analoghe 6.0.33, 6.0.34 (testo 2), 6.0.35, 6.0.36 e 6.0.37.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 8, dei quali è rimasto sospeso l'esame: la prima parte dell'emendamento 8.2 comporta maggiori oneri, mentre la parte restante richiede l'acquisizione della Relazione tecnica.

Comportano maggiori oneri le proposte 8.4, 8.5, 8.18, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.9, 8.0.13 e 8.0.41.

Sembrano comportare maggiori oneri le proposte 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 e 8.13.

Risulta necessario valutare i possibili effetti onerosi sulla finanza pubblica derivanti dagli emendamenti 8.14, 8.15, 8.16 e 8.17.

È necessario verificare la congruità della copertura dell'emendamento 8.21.

Risulta poi necessario acquisire chiarimenti circa gli effetti di carattere finanziario connessi alle abrogazioni recate dalle proposte 8.0.42, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45 e 8.0.46.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti precedentemente accantonati, occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.24; occorre valutare la congruità della copertura della proposta 5.9, nonché i possibili effetti finanziari sottesi alle proposte 5.0.5 e 5.0.6; in merito all'emenda-

mento 7.5, deve essere verificata l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura.

In merito agli emendamenti riformulati e a quelli ulteriori trasmessi dalle Commissioni di merito, per ciò che attiene all'emendamento 1.12 (testo 4), occorre valutarne i possibili effetti finanziari sugli azionisti pubblici della concessionaria autostradale. Analoga valutazione concerne gli emendamenti 1.12 (testo 3) e 1.12 (testo 2).

Il Governo ha poi presentato l'emendamento X1.1 (già 1.0.100 testo 2), provvisto di relazione tecnica positivamente verificata, riguardante il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni e risorse della Presidenza del Consiglio in materia di turismo; per quanto concerne i relativi subemendamenti, non vi sono osservazioni sulle proposte X1.1/1, X1.1/2 e X1.1/3, mentre occorre valutare la compatibilità del subemendamento X1.1/4 delle risorse trasferite.

Gli emendamenti del Governo 1.2400 e 6.0.2000 recano una copertura sul fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, che risulta asseverata dalla Relazione tecnica.

Risulta necessario verificare la congruità della copertura delle proposte 1.25 (testo 2), 3.0.1 (testo 2), anche dal punto di vista della correttezza contabile, 5.40 (testo 2), 5.50 (testo 2) e 8.22 (testo 2).

L'emendamento 5.100 (testo 2) potrebbe comportare, al comma 1-*bis*, l'utilizzo delle risorse della società Expo Spa per finalità ulteriori rispetto a quelle originariamente previste, con il rischio di non riuscire a fronteggiare impegni di spesa pregressi; analoga osservazioni concerne il comma 1-*ter*, che, peraltro, non sembra pienamente conforme alle normativa di contabilità pubblica; il comma 1-*quater* comporta minori entrate, analogamente all'emendamento 5.100.

Occorre poi valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.8 (testo 2), 3.13 (testo 2), 6.0.108 (con riferimento all'ultimo periodo del comma 2), 6.0.500 e 7.0.500.

Risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sulle proposte 6.19 (testo 2), 6.0.105 (testo 2) e 7.22 (testo 2).

In merito all'emendamento 6.0.1000, la relazione tecnica non reca la precisa quantificazione degli oneri, con riferimento ai commi 2 e 3.

Occorre acquisire conferma che l'emendamento 6.0.5000 non comporti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Chiede chiarimenti sull'emendamento 8.0.500 volti ad escludere effetti onerosi anche indiretti.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.1000 e 1.2000 (entrambi provvisti di relazione tecnica), 5.6 (testo 2), 5.6 (testo 3), 5.200, 5.0.2 (testo 2), 6.100 (provvisto di relazione tecnica), 7.30 (testo 2), 7.0.1000 (provvisto di relazione tecnica), 8.0.100, X1.2, X1.3.

Si apre il dibattito sugli emendamenti all'articolo 6.

Il PRESIDENTE osserva come l'emendamento 6.0.67 sia in realtà di carattere ordinamentale e che pertanto non possa essere valutato nel novero di quelli onerosi.

Il senatore BROGLIA (PD) interviene sull'emendamento 6.0.12, in materia di contabilità speciali intestate al commissario per la ricostruzione delle aree terremotate, chiarendone la *ratio* normativa.

Il PRESIDENTE rileva come il riversamento nelle contabilità speciali delle risorse per la ricostruzione non risulti conforme alle regole di finanza pubblica.

Il senatore SPOSETTI (PD) propone di condizionare il parere di nulla osta sull'emendamento 6.0.12 e sulle proposte analoghe alla sostituzione della parola «confluiscono» con «possono confluire», rendendo così facoltativo il riversamento dei fondi per la ricostruzione nelle contabilità speciali.

Il Vice ministro FASSINA interviene poi sull'emendamento 6.19, osservando come esso non incida direttamente sulla finanza pubblica, ma determini un aggravio del costo delle bollette.

Il PRESIDENTE osserva come, in tal modo, si determini un aggravio, in termini di costo di bollette, anche per le amministrazioni pubbliche.

Il Vice ministro FASSINA esprime poi un avviso di contrarietà sugli emendamenti 6.0.2, 6.0.6, nonché sulle proposte analoghe, in quanto utilizzano, come copertura, il fondo per la compensazione degli effetti di spesa non previsti dalla legislazione vigente, le cui somme risultano già impegnate.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno accantonare l'esame delle suddette proposte, al fine di verificare con precisione lo stato degli impegni di spesa.

Il Vice ministro FASSINA esprime poi un avviso favorevole sull'emendamento 6.0.3, nonché sulle proposte analoghe, rilevando come essi non comportano aggravii di spesa.

Si passa, quindi, ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il Vice ministro FASSINA, concorda con i rilievi del Relatore, osservando, in particolare, l'onerosità degli emendamenti da 8.6 a 8.13.

Il PRESIDENTE si sofferma, poi, sugli emendamenti 8.14, 8.15, 8.16 e 8.17, osservando che una valutazione compiuta su tali proposte richiederebbe l'acquisizione di apposita relazione tecnica.

Il Vice ministro FASSINA esprime inoltre un parere contrario sull'emendamento 8.21, che determinerebbe l'incremento sulla tassazione dei titoli di Stato, nonché sulle proposte 8.0.42, 8.0.43 e 8.0.46, che esporrebbero la Repubblica italiana al rischio di subire una procedura di infrazione in sede europea; al contrario, formula un avviso di nulla osta sugli emendamenti 8.0.44 e 8.0.45.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE propone, pertanto, di esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti all'articolo 6, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.2, 6.3, 6.11, 6.14, 6.15, 6.0.11, 6.0.40, 6.0.41, 6.0.42, 6.0.43, 6.0.45, 6.0.46, 6.0.47, 6.0.48, 6.0.49, 6.0.66, 6.0.68, 6.0.70, 6.0.71, 6.0.72, 6.0.75, 6.0.76, 6.0.77, 6.0.78, 6.0.85, 6.0.86, 6.0.87, 6.0.88, 6.0.91, 6.0.92, 6.0.93, 6.0.94, 6.0.95, 6.0.96, 6.0.98, 6.0.102, 6.0.103, 6.5, 6.8, 6.16, 6.20, 6.0.1, 6.0.38, 6.0.90, 6.0.107, 6.4, 6.0.27, 6.0.28, 6.0.29, 6.0.30, 6.0.31, 6.0.39, 6.0.44, 6.0.50, 6.0.51, 6.0.52, 6.0.53, 6.0.54, 6.0.55, 6.0.69, 6.0.73, 6.0.74, 6.0.83, 6.0.84, 6.0.89, 6.0.97, 6.0.100, 6.0.101, 6.0.105, 6.0.106, 6.6, 6.7, 6.10, 6.19, 6.0.32, 6.0.33, 6.0.34 (testo 2), 6.0.35, 6.0.36 e 6.0.37.

Esprime, inoltre, parere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'emendamento 6.0.12, limitatamente al capoverso "Articolo 6-bis, comma 1", nonché sugli emendamenti 6.17, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15 e 6.0.16, alla sostituzione della parola "confluiscono" con le seguenti: "possono confluire".

Sulle restanti parti dell'emendamento 6.0.12, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è sospeso sugli emendamenti 6.0.2, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.108, 6.0.2000, 6.0.500, 6.19 (testo 2), 6.0.105 (testo 2), 6.0.1000, 6.0.5000 e 6.100.

Sui restanti emendamenti relativi all'articolo 6 il parere è di nulla osta.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.2, 8.4, 8.5, 8.18, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.9, 8.0.13, 8.0.41, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17 e 8.21.

Il parere è di semplice contrarietà agli emendamenti 8.0.42, 8.0.43 e 8.0.46.

Il parere rimane sospeso sulle proposte 8.22 (testo 2), 8.0.500 e 8.0.100.

Sui restanti emendamenti relativi all'articolo 8 il parere è di nulla osta.

Resta, altresì, sospeso il parere sugli emendamenti accantonati 1.24, 5.9, 5.0.5, 5.0.6, 7.5, 1.12 (testo 4), 1.12 (testo 3), 1.12 (testo 2), nonché su tutti quelli riformulati e ulteriormente trasmessi.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.40.*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Lunedì 3 giugno 2013

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 2**

*Presidenza del Presidente*  
MUCCHETTI

*Orario: dalle ore 16 alle ore 16,40.*

#### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

### **Plenaria**

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MUCCHETTI

*La seduta inizia alle ore 16,40.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(587) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013**

**(588) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 587. Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 588. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, illustra i provvedimenti in titolo ponendo in risalto i contenuti della legge n. 234 del 2012, per effetto

della quale il Parlamento esamina, in luogo della legge comunitaria annuale, i due disegni di legge europea e di delegazione europea: il primo volto a prevedere norme di diretta attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero tese ad evitare ulteriori oneri a carico dello Stato derivanti da possibili condanne da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea; il secondo finalizzato al conferimento di deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea.

Per quanto attiene al disegno di legge di delegazione europea, limitatamente alle parti di competenza della Commissione, si segnala l'articolo 3, contenente una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di attuare la direttiva 2010/75/UE, la quale mira all'eliminazione, o almeno alla riduzione, delle emissioni delle attività industriali nell'aria, nell'acqua e nel terreno e l'impedimento della produzione di rifiuti, per proteggere l'ambiente nel suo complesso a livello locale secondo il principio «chi inquina paga».

Il campo di applicazione è quello delle attività industriali ad elevato potenziale inquinante, con particolare riferimento all'impiego di sostanze quali i composti di zolfo e di azoto, le particelle di polvere, amianto e metalli pesanti.

I principali rami di attività interessati sono l'energia, la produzione e la trasformazione dei metalli, i prodotti minerali, l'industria chimica, la gestione dei rifiuti, l'allevamento di animali. Sono escluse le attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi.

Tale obiettivo viene raggiunto attraverso l'introduzione di numerosi obblighi tra cui quello di ottenere l'autorizzazione da parte delle autorità competenti per ogni installazione e ogni impianto di combustione, di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti. Inoltre sono previsti controlli e piani di ispezione.

Da sottolineare che la norma delega il Governo a semplificare e razionalizzare i procedimenti autorizzativi, anche in relazione con altri procedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale e dispone che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative siano utilizzati per scopi connessi al potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla direttiva.

Infine è utile rammentare che il 31 marzo 2011 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha giudicato l'Italia responsabile di non avere adottato entro il termine stabilito le misure stabilite dalla direttiva 2008/1/CE, la quale impone il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole che presentano un notevole potenziale inquinante.

L'articolo 7 contiene la delega al Governo ad attuare la normativa europea relativa all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nell'Unione europea, nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname.

Ai trasgressori saranno applicate sanzioni commisurate al danno ambientale ed economico causato dal commercio di legno illegale, fino alla

confisca di intere partite merceologiche e alla sospensione delle licenze commerciali.

L'articolo 8 contiene la delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi finalizzati al riordino e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, cui afferiscono tutti quei beni che, pur essendo realizzati per un utilizzo civile, hanno possibilità e potenzialità d'impiego nella costruzione di armi nucleari, chimiche, biologiche e missilistiche.

A fronte di un contesto internazionale caratterizzato dall'aggravarsi di conflitti e da nuove forme di attività terroristiche si è avvertita l'esigenza di accentuare le azioni governative di controllo e restrizione nei confronti dei trasferimenti di materiali, tecnologie e servizi considerati di valenza strategica (in particolare, le armi ed i prodotti di duplice uso).

Tra gli allegati si sottolineano, in particolare, le seguenti direttive: 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia; 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale; 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi; 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario; 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile; 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.



Per quanto attiene al disegno di legge europea, sempre limitatamente alle parti di competenza della Commissione, è da porsi l'attenzione all'articolo 3, diretto a risolvere integralmente le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito delle prestazioni transfrontaliere di servizi in Italia dei consulenti in materia di proprietà industriale al fine di rimuovere l'obbligo di domiciliazione in Italia per i consulenti che abbiano il domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea.

L'articolo 4 è diretto a risolvere le contestazioni sollevate dalla Commissione europea in materia di guide turistiche, per violazione degli obblighi imposti dalla direttiva servizi (2006/123/CE), la quale impone di garantire il diritto delle guide turistiche di esercitare la propria professione in altri Stati membri e di operare in regime di libera prestazione di servizi su tutto il territorio nazionale italiano, senza la necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni, siano esse generali o specifiche.

L'articolo 5 apporta alcune modifiche alla materia del mercato del turismo relativamente ai viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» al fine di garantire che «l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto dia prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore».

Per dare attuazione a tali obblighi il sistema italiano ha istituito un Fondo nazionale di garanzia per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore».

Il Fondo nazionale di garanzia, gestito dal Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, viene annualmente alimentato esclusivamente da una quota pari al 2 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso il consumatore, la cui media può stimarsi intorno ai 200.000/250.000 euro annui. Ma tali risorse finanziarie non sono state sufficienti per far fronte al notevole incremento delle istanze di rimborso causate, nel 2009, dal fallimento di due importanti tour operator italiani (Todomondo, Viaggi del Ventaglio).

Di conseguenza la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione (2012/4094) richiedendo alle Autorità italiane di adottare misure urgenti e decisive per rispettare gli obblighi imposti dalla direttiva 90/314/CEE.

Alla luce degli addebiti mossi dalla Commissione europea, l'articolo 5 in esame dispone pertanto l'aumento dal 2 per cento al 4 per cento della quota dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria come fonte di alimentazione del Fondo.

L'articolo 21 reca alcune modifiche alla normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, adottato in attuazione della direttiva

2006/21/CE, volte a superare alcuni rilievi formulati dalla Commissione europea, nell'ambito della procedura d'infrazione 2011/ 2006, avviata nei confronti dello Stato italiano.

L'articolo 22 reca modifiche alla normativa nazionale in materia di pile ed accumulatori e volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2218, ormai allo stadio di parere motivato ex articolo 258 del TFUE.

L'articolo 23 reca modifiche alla normativa nazionale in materia di riduzione dell'uso di sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.

L'articolo 30 è volto a recepire la direttiva 2012/4/UE, del 22 febbraio 2012, recante modifiche alla direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Infine l'articolo 34 è finalizzato a chiudere il caso EU Pilot 3955/12/MARK riguardante la protezione del diritto di autore dei disegni e dei modelli industriali.

Il presidente MUCCHETTI, in considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 17.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Lunedì 3 giugno 2013

**Plenaria****8<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente*  
DE BIASI*La seduta inizia alle ore 16,40.**SUGLI ESITI DELL'ULTIMA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

La PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella riunione tenutasi il 29 maggio u.s., ha stabilito il seguente calendario dei lavori: nella seduta odierna, saranno deliberate la proposta di indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità e la proposta di indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni fetoneonatali ed epigenetica. Nell'odierna seduta, inoltre, su sollecitazione della Commissione Affari esteri, è stato posto all'ordine del giorno anche l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 720, già approvato dalla Camera dei deputati (Ratifica della Convenzione di Istanbul sulla lotta alla violenza contro le donne).

Nella seduta di domani, martedì 4 giugno, alle ore 14,30, avranno luogo le comunicazioni del Ministro della salute sulle linee programmatiche del suo Dicastero, mentre nella seduta di mercoledì 5 giugno, alle ore 14,30, proseguirà l'esame dei disegni di legge n. 587 (Legge di delegazione europea 2013) e 588 (Legge europea 2013) che si concluderà con la votazione delle Relazioni alla 14<sup>a</sup> Commissione nella seduta di giovedì 6 giugno alle ore 8,30.

La Commissione conviene.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità**

La PRESIDENTE ricorda il dibattito che si è svolto nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in merito alle finalità della indagine conoscitiva per la quale, se autorizzata, ha designato quali relatori la senatrice Dirindin ed il senatore D'Ambrosio Lettieri, incaricati di predisporre un programma della stessa indagine conoscitiva che sarà sottoposto all'esame della Commissione in una prossima seduta.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione conferisce alla Presidente l'incarico di richiedere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione al Presidente del Senato affinché la Commissione svolga l'indagine conoscitiva menzionata.

**Proposta di indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni fetoneonatali ed epigenetica**

La PRESIDENTE ricorda il dibattito che si è svolto nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in merito alle finalità della indagine conoscitiva per la quale, se autorizzata, ha designato quali relatori i senatori Romano e Romani, incaricati di predisporre un programma della stessa indagine conoscitiva che sarà sottoposto all'esame della Commissione in una prossima seduta.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione conferisce alla Presidente l'incarico di richiedere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione al Presidente del Senato affinché la Commissione svolga l'indagine conoscitiva menzionata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(720) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Mogherini ed altri; Spadoni ed altri; Migliore ed altri; Bergamini ed altri; Giorgia Meloni

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice MATTESINI (PD), riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando che la Convenzione si compone di un Preambolo, di 81 articoli raggruppati in dodici Capitoli, e di un Allegato. Il Preambolo ricorda innanzitutto i principali strumenti che, nell'ambito del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, sono collegati al tema og-

getto della Convenzione e sui quali quest'ultima si basa. Tra di essi riveste particolare importanza la CEDAW (Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne) e il suo Protocollo opzionale del 1999 che riconosce la competenza della Commissione sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne a ricevere e prendere in esame le denunce provenienti da individui o gruppi nell'ambito della propria giurisdizione.

Il Preambolo della Convenzione in esame riconosce inoltre che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi ed aspira a creare un'Europa libera da questa violenza.

Gli obiettivi della Convenzione sono elencati nel dettaglio dall'articolo 1. Oltre a quanto già esplicitato nel titolo della Convenzione stessa, appare importante evidenziare l'obiettivo di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne, nonché la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate.

Di rilievo inoltre la previsione che stabilisce l'applicabilità della Convenzione sia in tempo di pace sia nelle situazioni di conflitto armato (articolo 2), circostanza, quest'ultima, che da sempre costituisce momento nel quale le violenze sulle donne conoscono particolare esacerbazione e ferocia.

Contestualmente alla firma, il Governo italiano ha depositato presso il Consiglio d'Europa una nota verbale con la quale ha dichiarato che «applicherà la Convenzione nel rispetto dei principi e delle previsioni costituzionali». Tale dichiarazione interpretativa – apposta anche a seguito di quanto chiesto al Governo con le mozioni approvate al Senato il 20 settembre 2012 – è motivata dal fatto che la definizione di «genere» contenuta nella Convenzione – l'articolo 3, lettera c) recita: «con il termine genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini» – è ritenuta troppo ampia e incerta e presenta profili di criticità con l'impianto costituzionale italiano (cfr., al proposito, la relazione illustrativa al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica – A.S. 3654 – presentato dal Governo Monti l'8 gennaio 2013).

L'articolo 4 della Convenzione sancisce il principio secondo il quale ogni individuo ha il diritto di vivere libero dalla violenza nella sfera pubblica e in quella privata. A tal fine le Parti si obbligano a tutelare questo diritto in particolare per quanto riguarda le donne, le principali vittime della violenza basata sul genere (ossia di quella violenza che colpisce le donne in quanto tali, o che le colpisce in modo sproporzionato). Poiché la discriminazione di genere costituisce terreno fertile per la tolleranza della violenza contro le donne, la Convenzione si preoccupa di chiedere alle Parti l'adozione di tutte le norme atte a garantire la concreta applicazione del principio di parità tra i sessi corredate, se del caso, dall'applicazione di sanzioni.

I primi a dover rispettare gli obblighi imposti dalla Convenzione sono proprio gli Stati i cui rappresentanti, intesi in senso ampio, dovranno garantire comportamenti privi di ogni violenza nei confronti delle donne (articolo 5).

L'articolo 5 prevede anche un risarcimento delle vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali, che può assumere forme diverse (riparazione del danno, indennizzo, riabilitazione, ecc.). L'indennizzo da parte dello Stato è disciplinato dall'articolo 30, paragrafo 2, della Convenzione ed è accordato alle vittime se la riparazione non è garantita da altre fonti.

Il Capitolo II contiene una serie di altri impegni, di carattere politico e sociale che integrano le previsioni di prevenzione, tutela e sanzione contenute nei tre capitoli successivi. In particolare, l'articolo 7 stabilisce che le politiche nazionali adottate ai fini dell'applicazione della Convenzione, debbano porre al loro centro i diritti della vittima e debbano essere il più possibile inclusive nei confronti di agenzie governative, enti e autorità nazionali e locali pertinenti.

Ampio spazio viene dato dalla Convenzione alla prevenzione della violenza contro le donne e della violenza domestica (Cap. III). La prevenzione richiede un profondo cambiamento di atteggiamenti e il superamento di stereotipi culturali che favoriscono o giustificano l'esistenza di tali forme di violenza. A tale scopo, la Convenzione impegna le Parti non solo ad adottare le misure legislative per prevenire la violenza, ma anche alla promozione di campagne di sensibilizzazione (articolo 13), a favorire nuovi programmi educativi e a formare adeguate figure professionali.

Altro punto fondamentale della Convenzione è la protezione delle vittime (Capitolo IV). Particolare enfasi viene posta sulla necessità di creare meccanismi di collaborazione per un'azione coordinata tra tutti gli organismi, statali e non, che rivestono un ruolo nella funzione di protezione e sostegno alle donne vittime di violenza, o alle vittime di violenza domestica (articolo 18). Per proteggere le vittime è necessario che sia dato rilievo alle strutture atte al loro accoglimento, attraverso un'attività informativa adeguata che deve tenere conto del fatto che le vittime, nell'immediatezza del fatto, non sono spesso nelle condizioni psico-fisiche idonee ad assumere decisioni pienamente informate.

I servizi di supporto possono essere generali (es. servizi sociali o sanitari offerti dalla pubblica amministrazione) oppure specializzati. Fra questi si prevede la creazione di case rifugio e quella di linee telefoniche di sostegno attive notte e giorno. Strutture ad hoc sono inoltre previste per l'accoglienza delle vittime di violenza sessuale (articoli 20-24).

In particolare segnala che sono di specifico interesse della Commissione l'articolo 20, paragrafo 2, che garantisce alle vittime l'accesso ai servizi sanitari e sociali, nonché l'articolo 25, che nell'ambito del supporto alle vittime di violenza sessuale, prevede la creazione di centri di prima assistenza adeguati che possano proporre una visita medica ed una consulenza medico-legale.

La Convenzione stabilisce l'obbligo per le Parti di adottare normative che permettano alle vittime di ottenere giustizia, nel campo civile, e compensazioni, (Cap. V, articoli 29-32) in primo luogo dall'offensore, ma anche dalle autorità statali se queste non hanno messo in atto tutte le misure preventive e di tutela volte ad impedire la violenza.

Esprime quindi l'auspicio che la Convenzione in oggetto possa essere rapidamente ratificata in quanto costituisce strumento indispensabile per offrire una rete di sostegno alle donne colpite da violenza e per favorire una svolta culturale.

La PRESIDENTE preannuncia che in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato potrà essere valutata la proposta di programmare una audizione del Ministro per le pari opportunità in merito all'istituzione di una *task force* sul cosiddetto femminicidio.

Comunica infine che l'esame del provvedimento in titolo con lo svolgimento della discussione generale e l'espressione del parere proseguirà nella seduta già convocata per mercoledì, 5 giugno, il cui orario di inizio sarà anticipato alle ore 14,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ*

La PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per mercoledì 5 giugno, avrà inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

